



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2009

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione	»	12
Disegno di legge	»	14
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	17

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 31 ottobre 1952, n. 1907), del quale ci si accinge ad illustrare i contenuti normativi, costituisce uno strumento diretto a modificare la vigente disciplina secondo la quale il personale dipendente delle ferrovie in servizio alle stazioni di Modane e Ventimiglia, godeva, di fatto, di una doppia esenzione.

Pertanto, le due delegazioni hanno concordato nel Protocollo un criterio impositivo concorrente che riconosca la potestà impositiva sia allo Stato di residenza che allo Stato della fonte. In conseguenza, sia la Francia, in quanto Stato di residenza, che l'Italia, in quanto Stato della fonte, potranno tassare gli emolumenti percepiti dal personale delle

Ferrovie dello Stato, fiscalmente residente in Francia, che presta servizio alla stazione di Modane e viceversa.

In tale caso, l'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, ma al beneficiario viene riconosciuto un diritto al credito d'imposta che verrà imputato sull'imposta francese, fino a concorrenza della stessa, nella cui base imponibile i predetti emolumenti sono ricompresi. Detta disciplina si applica, per contro, anche al caso inverso.

L'effetto di tale nuova regolamentazione porrà il personale dipendente della Società Nazionale delle Ferrovie francesi (SNCF) in servizio alla stazione di Ventimiglia e, viceversa, il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato (FS) italiane ed in servizio a Modane, sullo stesso piano di soggezione impositiva.

RELAZIONE TECNICA

Protocollo di modifica della Convenzione 29 gennaio 1951 relativa ai lavoratori delle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia

In relazione alla proposta di modifica della Convenzione tra la Francia e l'Italia per le stazioni di Modane e Ventimiglia, sono di seguito riportate le osservazioni in merito ai riflessi che tale modifica potrebbe determinare sul gettito erariale.

1. Disciplina vigente

In base all'attuale legislazione, lo *status* di soggetto residente si acquisisce nell'ipotesi in cui i requisiti previsti dall'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (ovvero iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente o riscontro del domicilio o della residenza civilisticamente intesi nel territorio dello Stato) sussistono per la parte prevalente del periodo d'imposta.

Se queste condizioni si realizzano, l'eventuale reddito prodotto all'estero è imponibile in Italia, anche per la frazione del periodo d'imposta in cui i requisiti per la qualifica di residente non sussistessero ancora o fossero venuti meno.

Se, invece, le condizioni richieste non sono riscontrate per la parte prevalente del periodo d'imposta, il lavoratore non può considerarsi provvisto dello *status* di residente e sono, quindi, imponibili in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo i criteri di collegamento previsti per i soggetti non residenti dall'articolo 23 del TUIR.

In quest'ultima ipotesi, d'altra parte, è previsto che i redditi di lavoro dipendente dei «non residenti» sono in ogni caso considerati prodotti in Italia se il lavoro viene prestato nel territorio italiano (articolo 23, comma 1, lettera *c*), del TUIR).

Per i lavoratori residenti in Italia, sino al 2001 (per il 2002 l'articolo 9, comma 23, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto l'esclusione soltanto per i lavoratori dipendenti residenti in Italia che quotidianamente si recano all'estero), ha trovato applicazione la previsione dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del TUIR, soppresso nel 2001, secondo la quale il reddito di lavoro subordinato prestato all'estero era escluso da imposizione in Italia nei casi di prestazioni svolte all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Secondo quanto precisato dall'articolo 38, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146, tale esclusione dalla base imponibile operava anche per i redditi di lavoro derivanti da

attività nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, se prestate da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Per effetto dell'abrogazione della citata norma di esclusione dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del TUIR, a decorrere dal 2002 (o 2003 per i lavoratori dipendenti residenti in Italia che quotidianamente si recano all'estero), i redditi conseguiti in dipendenza di lavoro prestato all'estero sono tassati secondo le regole generali stabilite dal diritto interno e dai trattati. In particolare, l'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dall'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro (articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2002, n. 289, prorogato ogni anno, attualmente fino al 2007).

Quanto, poi, alla disciplina convenzionale, quella del 1989 (di cui alla legge 7 gennaio 1992, n. 20) attualmente in vigore con la Francia, prevede, per i casi di doppia residenza, che i redditi derivanti da lavoro dipendente percepiti da un residente di uno Stato, in relazione ad attività ivi svolte, sono tassabili solo in detto Stato. Se lo Stato in cui è svolta l'attività è diverso da quello di residenza è prevista la tassazione nello Stato dove il lavoratore esercita la propria attività, secondo le disposizioni previste dalla legge interna del predetto Stato.

La disposizione, pertanto, attribuisce potestà impositiva anche all'altro Stato se le remunerazioni percepite sono relative ad attività ivi svolte. Nel caso in cui i redditi siano assoggettati ad imposta anche nell'altro Stato in cui l'attività è effettivamente prestata, il lavoratore residente dell'altro Stato contraente ha diritto a scomputarsi le imposte pagate all'estero applicando il metodo del credito d'imposta.

Esiste, inoltre, una deroga alla regola della doppia imposizione, finalizzata ad agevolare quei lavoratori che operano spesso all'estero per periodi limitati.

La Convenzione del 1989 prevede che lo Stato in cui il residente dell'altro Paese contraente ha effettivamente svolto l'attività non ha alcun diritto all'imposizione se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il beneficiario soggiorna nello Stato ove è svolta l'attività per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un arco temporale di dodici mesi nell'anno fiscale considerato;

b) i compensi sono stati corrisposti da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dello Stato ove è svolta l'attività;

c) l'onere dei compensi non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato ove viene svolta l'attività.

Peraltro, l'articolo 15, comma 4, della Convenzione del 1989 disciplina l'ipotesi dei lavoratori transfrontalieri stabilendo che i redditi derivanti da lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera dell'altro Stato⁽¹⁾ sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.

Nel caso in esame vige infine l'accordo del 1951 che all'articolo 12 introduce un'ulteriore limitazione alla potestà impositiva degli Stati contraenti ed in particolare della Francia. In deroga al principio generale di doppia imposizione (luogo di residenza e luogo di lavoro), i cittadini italiani di servizio presso la stazione di Modane sono tassati esclusivamente in Italia sui redditi rivenienti dall'esercizio delle loro funzioni in tale stazione francese.

In conclusione può quindi affermarsi, facendo degli esempi, che ad oggi:

a) i cittadini francesi che prestano lavoro in via continuativa presso la stazione italiana di Ventimiglia e che risiedono in Francia sono tassati, in applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione, in Italia *ex* articolo 23 del TUIR a condizione che i redditi da loro percepiti siano esenti da imposizione diretta in Francia; la tassazione, in tale ipotesi, verrà effettuata sulla base dei redditi prodotti in Italia (fermo restando il diritto al credito d'imposta in Francia nel caso in cui i medesimi redditi siano assoggettati ad imposizione in detto Stato);

b) gli italiani, per il lavoro svolto nella stazione di Modane, beneficiano dell'esenzione totale da imposizione in Francia (sia erariale che locale) *ex* articolo 12 della Convenzione del 1951 citata, mentre saranno soggetti ad imposizione in Italia per i medesimi redditi secondo le nuove regole dettate per la tassazione dei redditi transfrontalieri sopra descritte.

La modifica alla Convenzione del 1951 che i due Stati si prefiggono di promulgare determinerebbe la seguente situazione:

a) i cittadini francesi - anche se fiscalmente residenti in Italia - sarebbero tassati solo in Francia per i redditi derivanti dall'attività svolta in Italia presso la stazione di Ventimiglia. In relazione a tale ipotesi si verificherebbe una diminuzione di gettito per lo Stato italiano in tutti i casi non rientranti nella disposizione convenzionale dell'articolo 15, comma 4 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese conclusa il 5 ottobre 1989 e ratificata ai sensi della legge 7 gennaio 1992, n. 20, non sussistendo più il diritto al-

⁽¹⁾ Il paragrafo 9 del protocollo alla Convenzione precisa che per zone frontaliere si intendono, per l'Italia, le regioni e, per la Francia, i dipartimenti confinanti con la frontiera.

l'applicazione del principio di tassazione nello Stato della fonte (articolo 12, comma primo, della Convenzione del 1951);

b) i cittadini italiani – anche se fiscalmente residenti in Francia – sarebbero tassati solo in Italia, ma in questo caso il meccanismo sostanzialmente replicherebbe l'attuale situazione e quindi non vi sarebbero effetti sul gettito (articolo 12, comma secondo, della Convenzione del 1951).

Peraltro, le previsioni appena evidenziate non opererebbero nell'ipotesi in cui i lavoratori stranieri stabilissero nell'altro Stato la propria residenza. In tale ipotesi, non vertendosi in tema di mera residenza fiscale determinata in base a disposizione di legge, ma di residenza anagrafica che il medesimo lavoratore assume in via del tutto discrezionale, la suindicata deroga ai principi generali non opererebbe ed i lavoratori italiani e francesi sarebbero quindi tassati anche nello Stato della fonte ai sensi dei commi terzo e quarto del modificato articolo 12 della Convenzione del 1951 nonché dell'articolo 15 della Convenzione del 1989.

Ovviamente con riguardo alla diminuzione di getto *sub a)* va ulteriormente considerato che per i lavoratori che soggiornano in Italia meno di 184 giorni nel corso di un arco temporale di dodici mesi nell'anno fiscale considerato, comunque opera la limitazione convenzionale della potestà impositiva dello Stato della fonte di modo che per tali soggetti la modifica proposta non influenza il calcolo.

* * *

2. Possibili variazioni di gettito derivanti dalle modifiche all'articolo 12 della Convenzione Italia-Francia del 1951

Dai dati forniti dalla Direzione risorse umane e organizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., risulta che il personale italiano addetto alla stazione francese di Modane è pari a circa 94 unità (dato del febbraio 2009) e che il personale dipendente della Società Nazionale delle Ferrovie Francesi ed addetto alla stazione internazionale di Ventimiglia è pari a circa 20 unità.

Dalle informazioni pervenute dalla Direzione movimento di Trenitalia del Dipartimento di Genova risulta, altresì, che il reddito medio annuo corrisposto al personale appartenente al comparto ferroviario, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali, è di circa 36.000 euro⁽²⁾, a questo trattamento retributivo va, oltre, aggiunto un assegno di confine, non soggetto ad alcuna imposizione, e pari ad un importo di circa 12.000 euro.

Ebbene, presupponendo che il personale della Società Nazionale delle Ferrovie Francesi addetto alla stazione frontiera di Ventimiglia goda del medesimo trattamento retributivo riconosciuto al personale impiegato nella società ferroviaria italiana e che a tale personale si applichi il principio di

⁽²⁾ Il dato del 2003, pari a circa 32.000 euro, è stato rivalutato del 2 per cento annuo.

tassazione nello Stato della fonte, si potrebbero compiere le valutazioni di seguito riportate.

Considerando che il personale impiegato dalla Società Nazionale delle Ferrovie Francesi nella stazione di Ventimiglia è pari a circa 20 unità, che la media annua della retribuzione netta è pari a 36.000 euro e ipotizzando che l'aliquota media applicabile al reddito di lavoro dipendente è pari al 27 per cento circa, il prelievo tributario attualmente effettuato in Italia sul personale francese dovrebbe essere pari ad euro 195.000 (corrispondente all'applicazione dell'aliquota del 27 per cento all'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal personale addetto alla stazione di Ventimiglia e pari ad euro 720.000 = 36.000x20).

Ebbene alla luce della proposta modificazione dell'articolo 12 della Convenzione del 1951 ed in conseguenza della mancata applicazione alle retribuzioni percepite dal personale francese addetto alla stazione di Ventimiglia del principio di diritto interno e convenzionale della tassazione nello Stato della fonte, si potrebbe generare in capo allo Stato italiano una diminuzione di gettito corrispondente al prelievo tributario effettuato attualmente sulle retribuzioni del personale francese pari ad euro 195.000.

Peraltro, se, come rilevato in precedenza, detti redditi già beneficiassero del regime di tassazione esclusiva in Francia *ex* articolo 15, comma 4, della Convenzione del 1989, non si avrebbe alcuna diminuzione di gettito in Italia.

In definitiva si stima una prudenziale perdita di gettito annuale in termini di competenza nell'ordine di 200.000 euro.

Nell'ipotesi di entrata in vigore del Protocollo di modifica a partire dal 1° luglio 2009, l'effetto sul gettito in termini di cassa sarebbe il seguente:

Cassa	2009	2010	2011
IRPEF	- 77	- 200	- 200

(in migliaia di euro)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) *Necessità dell'intervento normativo:*

La necessità di procedere alla negoziazione di un Protocollo di modifica della vigente Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia deriva dall'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata e non discriminatoria i rapporti fiscali tra l'Italia e la Francia.

b) *Analisi del quadro normativo:*

Si è proceduto alla modifica del seguente articolo della vigente Convenzione:

Articolo 12: soppressione del primo comma e contestuale previsione di un articolo 12-bis.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:*

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale *de quo* modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:*

La disciplina contenuta nel Protocollo di modifica della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Francia, cui sarà applicabile la nuova disciplina, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall'Italia con altri Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore del Protocollo in esame non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

e) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:*

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi della specie con altri Stati; pertanto il Protocollo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

f) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali:*

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore del Protocollo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:*

Le definizioni normative non si discostano, nella sostanza, da quelle contenute nelle Convenzioni bilaterali già in vigore in Italia.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera c) del primo paragrafo.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:*

Il Protocollo modificativo in esame comporta l'abrogazione della disposizione del primo comma dell'articolo 12 presente nella vigente Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1) *Il contesto e gli obiettivi*

Il presente disegno di legge provvede a modificare la Convenzione del 1951 relativa alle stazioni frontaliere di Modane e Ventimiglia, provvedendo a sanare una anomalia fiscale secondo la quale il personale dipendente delle ferrovie in servizio presso le suddette stazioni godeva di fatto di una doppia esenzione, in Italia ed in Francia.

2) *Le procedure di consultazione.*

Le Parti hanno convenuto mediante il presente Protocollo un criterio impositivo concorrente che riconosca la potestà imposta allo Stato di residenza ed allo Stato presso il quale si effettua la prestazione, senza tuttavia subire una doppia imposizione.

3) *La valutazione dell'opzione di non intervento.*

L'opzione di non intervento risulta di per sé contrastante con la necessità dell'intervento legislativo imposta dall'articolo 80 della Costituzione.

4) *La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.*

Il contenuto del provvedimento non consente opzioni alternative in quanto il precedente Accordo è stato ratificato e reso esecutivo con la legge 31 ottobre 1952, n. 1907.

5) *La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.*

Le clausole del Protocollo sono conformi ad una consolidata prassi generalmente seguita in campo internazionale per la conclusione di Intese su analoga materia.

6) *L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.*

L'accordo raggiunto riguarda essenzialmente il personale dipendente delle Ferrovie dei rispettivi Stati e tende a metterli sullo stesso piano di soggezione impositiva. Dalla sua entrata in vigore discendono modesti

oneri derivanti da mancate entrate per l'Erario, di cui alla relazione tecnica redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7) *Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.*

Lo schema di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento tecnico normativo possibile, tenuto conto della riserva di legge formale imposta dalla Costituzione per l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali di cui all'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 77.000 per l'anno 2009 ed euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge

5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELLA CONVENZIONE DEL 29 GENNAIO 1951
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
RELATIVA ALLE STAZIONI INTERNAZIONALI
DI MODANE E VENTIMIGLIA
ED AI TRATTI DI FERROVIA
COMPRESI TRA LE STAZIONI
E LE FRONTIERE D'ITALIA E DI FRANCIA**

Il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese,

desiderosi di modificare la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia (qui di seguito denominati "la Convenzione"),

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ARTICOLO 1

Il primo comma dell'articolo 12 della Convenzione è soppresso.

ARTICOLO 2.

E' inserito nella Convenzione un articolo 12 bis così redatto:

"1. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie francesi (Società Nazionale delle Ferrovie francesi) ai membri del suo personale addetti alla stazione di Ventimiglia fiscalmente residenti in Italia sono imponibili soltanto in Francia.

2. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie italiane (Ferrovie dello Stato) ai membri del proprio personale addetti alla stazione di Modane fiscalmente residenti in Francia sono imponibili soltanto in Italia.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie francesi ai membri del suo personale addetti alla stazione di Ventimiglia sono imponibili anche in Italia qualora percepiti da un residente d'Italia.

L'imposta francese non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Italia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito d'imposta imputabile sull'imposta italiana nella cui base sono compresi i redditi considerati. Tale credito d'imposta è uguale all'ammontare dell'imposta italiana corrispondente a detti redditi.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle Ferrovie dello Stato italiane ai membri del suo personale addetti alla stazione di Modane sono imponibili anche in Francia qualora percepiti da un residente della Francia. L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito d'imposta imputabile sull'imposta francese nella cui base sono compresi i redditi considerati. Tale credito d'imposta è uguale all'ammontare dell'imposta francese corrispondente a detti redditi.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le disposizioni della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali (insieme ad un protocollo e ad uno scambio di note) firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 sono applicabili ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni similari versate dalla Società Nazionale delle Ferrovie francesi e delle Ferrovie dello Stato italiane.

ARTICOLO 3

1. Ciascuno Stato notificherà all'altro il compimento delle procedure previste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni e tali disposizioni si applicheranno agli stipendi, ai salari e alle altre remunerazioni similari considerate dall'articolo 2 relative a ciascun anno solare che inizia successivamente all'anno solare nel corso del quale il Protocollo di modifica è entrato in vigore.
2. Il protocollo di modifica resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione".

Fatto a *Roma*, il *22 gennaio 2003*, in duplice esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo
della Repubblica italiana


Per il Governo
della Repubblica francese

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati



Per copia conforme

V. Cosulich